



Copia

~~ORIGINALE~~  
H

### AVANTI LA ECC.MA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Nell'appello avverso la sentenza n. 849/2013 – Tribunale di Treviso, in persona del G.U. Dott.ssa Elisa Fazzini, RG 2223/2013 - II sez. - Pres. Gorjan, promossa con atto di citazione da:

- **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. sas** con l'avv. Gabriella Bongi

### **CONTRO**

- **ANDREON ARREDAMENTI s.r.l.** con gli avv.ti G. Bonotto e E. Bottega

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia, il 27 MAG 2014

Per la ditta **Andreon Arredamenti srl** (P.I.: 02286420266), con sede a Santa Lucia di Piave (TV), in via Volta n. 20/22, i sottoscritti procuratori avv. **Giovanni Bonotto** (c.f.: BNT GNN 54A19 C957V – mail pec: [giovannibonotto@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:giovannibonotto@pec.ordineavvocatitreviso.it)) ed **Emanuela Bottega** (c.f.: BTT MNL 68H44 D505C – mail pec: [emanuelabottega@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:emanuelabottega@pec.ordineavvocatitreviso.it)) con studio in Treviso, Largo Porta Altinia n. 6 (tel: 0422/411154 – fax: 0422/541395), giusta mandato conferito a margine della comparsa di costituzione risposta del primo grado del 03.02.2012, conferito per ogni fase e grado dimettono la seguente

### **COMPARSA COSTITUZIONE**

Prima di procedere con la contestazione e disamina, ancora un volta degli scritti della Essedi Studio sas ci si permette di far presente, anche ai fini della considerazione delle spese, che dall'esecuzione mobiliare cui prende avvio il giudizio di merito sfociato nella sentenza n.849/13 della dott.ssa Fazzini del Tribunale di Treviso qui impugnata, l'appellata, che vanta un credito in linea capitale di € 31.657,00, portato dal decreto ingiuntivo n. 1347/09 del Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Conegliano, ha pignorato beni mobili per € 1.242,00 ed ha ricavato la cifra di € 293,68!

\*\*\*

Tocca ripercorrere, per quanto sinteticamente - i fatti caratterizzanti la vicenda e che inquadrano la “porzione” di controversia sfociata nella sentenza impugnata, che ha escluso ancora una volta la possibilità di sindacare la correttezza dell'esecuzione prospettando vizi e contestazioni inerenti alla formazione del titolo esecutivo stesso.

Innanzitutto le deduzioni dell'odierno appellante riguardano la formazione del titolo e quindi sono in questa sede inammissibili, come ribadito nel precedente giudizio.

Sino a che un provvedimento di provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo, non viene revocato (più plausibilmente con sentenza) la sua efficacia non può essere vanificata attraverso gli stessi ragionamenti portati avanti nello stesso giudizio di opposizione (senza successo).

La Suprema Corte è chiara a tal riguardo *“Il principio secondo il quale la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione – per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 633 c.p.c. – non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni?”* (Così Cass., sez. III, 19.06.2001 n. 8331)

Semmai l'ordinamento prevede un obbligo restitutorio nell'ipotesi in cui il Giudice del Merito, condivida le ragioni dell'opposizione e renda indebita la prestazione.

Ma non è possibile estendere avanti qualsiasi giudice e in qualunque altra occasione, ossessivamente confidando che prima o poi ...secondo la legge dei grandi numeri qualche cosa arriverà.

\* \* \*

a ) con sentenza n. 1319/2000, emessa dal Tribunale di Treviso, la ditta individuale Andreon Arredamenti veniva condannata al pagamento in favore della società Essedi Studio e associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. della somma di € 23.480.000, oltre interessi legali e spese di lite;

b) la sentenza in questione veniva appellata avanti la Corte d'Appello di Venezia (R.G.: 2316/01) da parte dello stesso sig. Andreon, sospesa ex art. 351 bis cpc, e successivamente confermata posto che con sentenza n. 1330/04 l'impugnazione proposta veniva rigettata per inammissibilità del procedimento in grado d'appello;

c) in esecuzione della sopraindicata sentenza, dunque la società qui appellata Andreon Arredamenti srl, conferitaria nelle more del giudizio della ditta individuale Andreon Arredamenti del signor Andreon Francesco, provvedeva al pagamento rateizzato di quanto stabilito in sentenza, versando € 31.357,00 in favore della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s.;

d) nel frattempo, nella pendenza dei ratei di pagamento avverso la sentenza della Corte d'Appello, il signor Andreon, proponeva ricorso per Cassazione e in data 23.05.2007 la Suprema Corte pronunciava sentenza n. 15728/07 la quale, riconoscendo un mero vizio formale dell'atto di appello per difetto di procura, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia;

e) nessuna delle due parti riassumeva la causa avanti ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia nel termine annuale previsto dall'art. 392 c.p.c., e, in conseguenza a tale inerzia, a norma dell'art. 393 c.p.c. si determinava l'estinzione dell'intero processo;

f) con l'estinzione del processo veniva, dunque, definitivamente meno il titolo in base al quale era stata corrisposta da parte della Andreon Arredamenti s.r.l. la somma pari ad € 31.357,00 in favore di Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C s.a.s. tal che la stessa proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato;

g) in data 13.08.2009 Andreon Arredamenti s.r.l. otteneva dal Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano nei confronti dell'odierna appellante il decreto ingiuntivo n. 1347/2009, provvisoriamente esecutivo, con il quale si ingiungeva alla ditta Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. e al sig. Sandro Dallavalle personalmente quale socio accomandatario di pagare la somma di € 31.357,00 a favore della ricorrente;

h) avverso il sopracitato decreto ingiuntivo, la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. proponeva opposizione avanti il Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di Conegliano (R.G. 2628/2009), Giudice Unico dott. Deli Luca, il quale rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà e successivamente pronunciava sentenza n. 84/13 (**doc. all.ti n. 1**) che confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'appellante alla rifusione delle spese di lite;

i) l'ingiunta, Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C., provvedeva ad impugnare la sopraindicata sentenza avanti la Corte d'Appello di Venezia - procedimento R.G. 1839/13 - la quale tuttavia non ha ritenuto che vi fossero ragioni di sospensione con rinvio all'udienza del 07.05.2018 per la precisazione delle conclusioni (**doc. all.ti n. 2**);

l) nelle more del giudizio di cognizione, al fine di soddisfare il proprio legittimo credito, la Andreon Arredamenti s.r.l., in data 18.05.2010 notificava all'ingiunta atto

di precetto e in data 19.07.2010 chiedeva un pignoramento mobiliare (procedura esecutiva n. 2930/10 R.G. ES.) presso la sede della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s., sita a Montebelluna (TV), in via del Solstizio n. 2, durante il quale l'Ufficiale Giudiziario assoggettava a pignoramento mobili per un valore stimato di € 1.242,00;

m) con "ricorso in opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c., nonché in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II, c.p.c." in data 28.02.2011 l'odierna appellante proponeva opposizione;

n) il Giudice dell'Esecuzione non sospendeva l'esecuzione, disponeva la vendita del compendio pignorato e dava termine sino al 24.10.2011 per l'introduzione del giudizio di merito che l'odierna appellante introduceva con atto di citazione del 12.10.2011;

o) il Tribunale adito, con sentenza n. 849/13 qui impugnata, rigettava l'opposizione in quanto inammissibile, condannando nel contempo l'opponente al pagamento in favore di Andreon Arredamenti s.r.l. e Andreon Francesco delle spese di lite che liquidava in € 1.715,00 per competenze del difensore, oltre IVA e CPA come per legge.

p) con atto di citazione in appello dd. 14.10.2013, la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s., impugnava la sopracitata sentenza n. 849/13 emessa dal Tribunale di Treviso cui segue questo giudizio.

\*\*\*

A questa difesa sta mancando l'energia nel dover contestare le infondate pretese di parte avversa, ripetute innumerevoli volte, sempre uguali, e ugualmente infondate.

La società non ha beni.

L'accomandatario si è disfatto di ogni avere mentre l'ipoteca iscritta dalla Andreon Arredamenti srl a tutela del credito restitutorio copre a mala pena quella soste capitale. Le varie condanne alle spese non hanno di fatto possibilità di essere regolate.

Altro pignoramento presso terzi intentato è stato oggetto, con risultati pratici non entusiasmanti, per gli stessi motivi, di opposizione. Ugualmente vi è stata il provvedimento cautelare negativo, il susseguente giudizio di merito ugualmente negativo con appello dichiarato inammissibile per tardività con sentenza breve (R.G. 2684/12 – Corte d'Appello di Venezia (doc. all.ti n. 3)).

La vera ragione di riproporre le stesse cose, che suonano oramai fastidiose come una litania, sta tutta nel fatto che il sig. Dallavalle si è oramai spogliato di tutti i propri beni.

Secondo i calcoli del sig. Dallavalle, neppure troppo velati, lo spoglio dei propri beni fa sì che questi restano gravati dei debiti pregressi coperti dall'iscrizione ipotecaria, ma di certo rende quasi impossibile rispondere per eventuali condanne future, anche solo alle spese giudiziali.

Il sig. Dallavalle da anni finge di sentirsi vittima di una macchinazione.

Ammanta di doglianze complottarde ai propri danni la volontà di non restituire quanto a suo tempo legittimamente ricevuto ma poi indebitamente trattenuto.

Il sig. Dallavalle per la nota sentenza n. 1319/00 del Tribunale di Treviso è stato, invece, integralmente soddisfatto del suo avere e pure, a fronte di ciò, continua a mantenere illegittimamente il pignoramento delle quote societarie del sig. Andreon.

Il problema è che la ditta Andreon si trova sempre pregiudicata, perché ogni minuto che si perde anche solo per ripetere le stesse cose, è per la stessa un costo irreparabile e questa è la cosa su cui confida il sig. Dallavalle.

\* \* \*

**Sul punto 2 *“violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. – il giudizio di opposizione all’esecuzione”.***

Lo strumento previsto dall’ordinamento per reagire ad un processo esecutivo illegittimamente intrapreso o anche solo minacciato, per assicurare, in altre parole, che vi sia corrispondenza tra l’azione esecutiva ed il diritto di procedervi, è quello delle opposizioni. Tuttavia, quando l’opposizione ha ad oggetto la contestazione dell’esistenza del diritto credito rappresentato nel titolo, la contestazione del diritto non può coinvolgere l’aspetto sostanziale della controversia che intende regolare.

L’azione esecutiva cui segue questo giudizio d’appello è promossa – legittimamente – sulla base di un decreto ingiuntivo cui il Giudice della Opposizione ha concesso la provvisoria esecutorietà.

**È del tutto legittimo – da parte del debitore opponente – confidare in una revisione della decisione - ordinanza (per l’appunto provvisoria), tanto in sede di sentenza destinata a decidere sulla opposizione quanto, in caso di esito negativo, nei gradi successivi, ma il debitore non può riproporre la medesima questione al giudice dell’esecuzione.**

Tutta la questione introdotta dall'attrice Essedi verte intorno al presunto passaggio in giudicato della sentenza n. 1319/00 del Tribunale di Treviso e, conseguentemente, sull'inesistenza di un qualsiasi pagamento indebito collegato alla stessa e che ha fondato, invece, la richiesta e l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1347/09 del Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Conegliano.

Ma, come ripetuto all'infinito, questa questione è e deve essere oggetto del giudizio di merito conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo. E' quella l'unica sede deputata e legittima ad ogni valutazione quanto alla portata dell'art. 393 c.p.c. Invece *“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello.”* (Rigetta, App. Napoli, 30 gennaio 2003) Cass. civ., Sez. I, 05/09/2008, n. 22402.

Nello stesso senso Trib. Palermo, Sez. IV, 14/10/2010: *Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo.”*

Se così non fosse potrebbe profilarsi la paradossale situazione di una infinità di giudicati, magari anche contrastanti, sulla validità e legittimità del titolo esecutivo.

Innumerevoli volte capita che sulla base di sentenze non passate in giudicato o di provvedimenti muniti di provvisoria esecuzione – che dunque benissimo possono essere ribaltati da decisioni successive - siano avviate e concluse esecuzioni, senza che per questo si tolga legittimità e validità all'azione esecutiva che fintanto che il titolo esiste non può essere contestata.

In nessun caso l'azione esecutiva legittimamente riconosciuta e intrapresa in base ad un titolo valido, anche se portata all'estremo, potrà mai essere illecita e tanto meno fonte di danno. Altri eventualmente saranno i rimedi che l'ordinamento mette a disposizione.

Come giustamente ribadito nella sentenza oggi appellata, *“nel giudizio di opposizione all'esecuzione, infatti, l'indagine del Giudice deve essere limitata solamente all'accertamento dell'esistenza e della validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità”*.

Di conseguenza nel caso di opposizione all'esecuzione promossa in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, come nel caso in esame, i presupposti affinché possa essere riconosciuto un interesse ad agire in capo al debitore esecutato *ex art. 615 c.p.c.* consistono nella circostanza per cui nelle more del provvedimento esecutivo siano sopravvenuti fatti che abbiano comportato il venir meno della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo o che si possa dedurre l'inesistenza giuridica del titolo.

Tali circostanze, lo ha evidenziato anche il Giudice, non sono ascrivibili al caso in esame.

\* \* \*

**Sul punto numero 3 *“violazione e falsa applicazione dell'art. 393 cpc - il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e la conseguente permanenza dei suoi effetti”***

Già nelle premesse abbiamo ricordato che l'opposizione nell'ambito della quale questi argomenti erano stati proposti è stata integralmente rigettata (si allega sentenza n. n. 84/13 del Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano) come altresì deve essere ricordato che questa stessa Corte, sollecitata dalla Essedi Studio ad un'integrale riforma di tale sentenza, non ha ravvisato, al momento, valide ragioni di diritto sufficienti per sospendere l'efficacia esecutiva di tale titolo (si allega provvedimento del Corte d'Appello di Venezia R.G. 1839/13 ).

Che si sia discusso con tale accadimento nell'ambito dell'azione esecutiva e che ancora si torni a farlo nonostante anche la sentenza qui impugnata abbia richiamato principi pacifici e ineccepibili è francamente incomprensibile.

Questa difesa è stata costretta a ribadire, per l'ennesima volta, l'iammissibilità della domanda sotto il profilo della opposizione all'esecuzione.

Oggi, è costretta a ribadirlo in sede d'appello.

Questa Corte saprà mettere a tacere questo tormento esasperante?

Non lo crediamo, visti i precedenti che hanno preso un piega drammatica.

Ciò che dispiace è vedere trasfuse in atti giudiziari una serie mistificazioni della

realtà accompagnate con grande disinvoltura da manomissioni delle norme di diritto interpretate a spudorato proprio uso e consumo.

Ci siamo chiesti in questi ultimi anni se la vicenda che contrappone la ditta Andreon allo studio Essedi abbia diritto d'albergo in un paese normale e se sia giusto rappresentare ogni elucubrazione dell'assistito, anche la più farneticante (ci permettiamo di utilizzare questo termine perché farneticante è proprio il termine che ebbe ad usare il Presidente del Tribunale di Treviso in relazione ad alcune lamentele del Signor Sandro Dallavalle contro l'operato di alcuni giudici di quel tribunale).

Dispiace doppiamente assumere una posizione così rigida anche perché l'esperienza ci ha insegnato che il giudice non ama l'esacerbarsi nei toni e semmai tende a "parteggiare" in cuore suo per la parte oggetto dell'ira goffamente manifestata.

Negli atti non vi è nulla di offensivo nei confronti di questa parte o della difesa, sia ben chiaro, ma non può non notarsi la consapevole coincidenza che ormai si è instaurata tra una sistematicità assillante di azioni giudiziarie e altre iniziative, verosimilmente meritevoli del giudizio penale, poste in essere AUTONOMAMENTE dall'impunito Dallavalle.

La vicenda Andreon Essedi Studio si snoda in un tempo quasi 25 anni. Ebbe a iniziare con un accertamento tecnico preventivo, nel 1989. La ditta Andreon lamentava l'incapacità della ditta Essedi Studio e Associati- organizzazione aziendale di Sandro Dallavalle di portare a termine il contratto per la realizzazione di un software gestionale. Venne svolta una perizia, poi ci fu la causa che prese subito una brutta piega: il perito d'ufficio e il sottoscritto legale vennero allora denunciati dal suo Sandro Dallavalle per manomissioni delle cassette di backup conservate nel fascicolo d'ufficio. Questo, ad avviso del denunziante, spiegava un atteggiamento di favore alle tesi del committente. Superfluo dire che nessuna azione avesse venne coltivata avverso questa prima farneticazione. Il c.t.u. ritenne di chiedere ragione in sede penale ritenendosi oltraggiato e ci fu una prima sentenza di condanna sempre avanti al tribunale di Treviso del Sig.Dallavalle. Non seguimmo le vicende dei gradi successivi. Nonostante questa condizione, il tribunale di Treviso accolse la domanda di pagamento ritenendo che quanto non era stato ancora fornito dalla società Essedi non fosse di essenziale importanza. La Andreon ricorso in appello, con altro difensore in quale, oltre ad evidenziare le carenze argomentative della

prima pronuncia in relazione alla gravità dell'inadempimento del fornitore, rilevò-cosa trascurata in primo grado -il fatto che il contratto fosse a nome di una imprecisata ditta individuale e tutto il rapporto (appunto la Essedi Studio e Associati- organizzazione aziendale di Sandro Dallavalle) fosse in realtà trattenuto con una propria partita Iva e un proprio indirizzo e non colla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle e C. S.a.s. Partita Iva 02080660265. L'avvocato Furlan sollevò quindi la questione della carenza di legittimazione attiva in capo a quest'ultima società. Fu così che questa Corte d'Appello, ricevute le obiezioni della appellata sul punto, nel 2001 sospese la esecutorietà della pronuncia del tribunale di Treviso, in forza della quale era stata avviata azione esecutiva in danno del Sig. Andreon Francesco. Purtroppo, purtroppo nell'agosto del 2004, con una sfortunata sentenza questa stessa Corte d'Appello si pronunciò per l'inammissibilità dell'appello stesso per un difetto di procura. La ditta Andreon Francesco propose tempestivo ricorso per cassazione mentre nel frattempo, venuta meno con l'inammissibilità dell'appello anche l'ordinanza di sospensione ex art. 351 c.p.c., la s.a.s otteneva il pagamento della prima sentenza tornata in vigore. La Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle e C. s.a.s. venne saldata integralmente. Quasi contestualmente la Corte di Cassazione in un procedimento in camera di consiglio, stante la *manifesta fondatezza del ricorso*, aveva ad accogliere la tesi della ditta Andreon rimettendo alla corte di Venezia, altra sezione, per la riassunzione del giudizio d'appello.

La ditta Andreon ritenne di poter percorrere le indicazioni del 393 c.p.c. e quindi lo riassunse processo. È abbastanza è abbastanza fastidioso leggere nell'atto d'appello, come del resto capitò in primo grado che l'unica ad avere un interesse concreto ex art. 100 c.p.c. alla riassunzione del procedimento in parola era l'Andreon anche perché la Essedi Sas era stata integralmente *soddisfatta delle proprie pretese creditorie*. Ecco perché usciamo di senno e ci lasciamo andare a considerazioni molto amare anche nei riguardi del nostro contraddittore tecnico: come si fa ad alimentare l'attenzione sulle conseguenze giuridiche dell'applicazione dell'articolo 393 c.p.c. introducendo un giudizio di interesse e di meritevolezza, di cui la norma non fa il minimo cenno. È interesse professionale dell'una e dell'altra parte riassumere il processo pena la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti. Punto. Da quella considerazione, falsamente sbandierata, su a chi toccava cosa, si è innescata una

serie di iniziative giudiziali che hanno raggiunto un livello davvero intollerabile e paradossale. La ditta Andreon venne conferita nella ditta Andreon Arredamenti Srl, e fu la ditta Andreon Arredamenti Srl, conferitaria, a pagare la Essedi Sas. Sulla scorta della giurisprudenza che ritiene privo di effetto qualsiasi pronuncia che non sia passata in giudicato, ritenendo quindi la sussistenza di un pagamento indebito, la ditta Andreon Arredamenti Srl richiese ed ottenne dal tribunale di Treviso decreto ingiuntivo per la somma versata sulla scorta di una sentenza divenuta inefficace. Caso vuole che il decreto ingiuntivo sia stato posto dalla Essedi Sas ma non dall'accomandatario in persona nei cui confronti il decreto espressamente si estendeva. Ma questo è un discorso a parte. Al decreto è stata concessa alla provvisoria esecutorietà nonostante che l'opposizione avesse copiosamente e insistentemente ribadito gli stessi concetti che sono oggi riproposti alla questa Corte d'Appello sotto le mentite spoglie di una opposizione all'esecuzione, la sentenza ha rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e questa Corte, ancorchè in prima battuta, non ha trovato ragioni per disporre la sospensione della sentenza del giudice di primo grado.

Qui non si può più parlare di diritto alla 20<sup>a</sup> volta quando si dicono le stesse cose: gli stessi argomenti sono stati portati in 1) causa di opposizione all'esecuzione pendente avanti il tribunale di Treviso, con relativa fase cautelare di sospensiva; 2) una (questa) causa di opposizione agli atti esecutivi avviata con procedimento ex art. 629 c.p.c. per la sospensiva con il successivo giudizio di merito; 3) un'altra azione ex art. 629 c.p.c., anche questa partita come opposizione agli atti esecutivi con un ulteriore giudizio di merito in relazione alla quale sono state depositate stesso mese le repliche conclusionali.

Il rigetto è stato finora regolare e costante in ogni occasione ma questo non ha minimamente rallentato l'azione aggressiva del signor Sandro Dallavalle il quale si è spogliato di ogni avere, ponendosi deliberatamente in una condizione di impunità presente e futura, libero di procedere in tutte le sedi, ovunque e avanti a chiunque, la solita litania intrisa di falsità e di argomentazioni inconsistenti.

\* \* \*

La giurisprudenza universale e qualsiasi riga di dottrina in tema non offrono appigli alla tesi della "sindacabilità" del titolo in capo al giudice dell'esecuzione. L'*inesistenza* non ha nulla a che fare con l'errore, neppure con il *grave* errore. L'*inesistenza*

riguarda semmai quei casi in cui, pur esistendo materialmente un certo atto, risulta viziato in modo talmente grave da non rientrare neppure nelle ipotesi di nullità: così è inesistente un provvedimento emesso *a non iudice*, una sentenza emessa nei confronti di una persona immaginaria o esente da giurisdizione. In sostanza nella inesistenza si fanno rientrare i cosiddetti “provvedimenti abnormi” ossia quei provvedimenti che presentano un contenuto talmente atipico, stravagante, episodico e singolare da non poter essere neppure inquadrato nell’ordinamento processuale. L’impossibilità di stabilire la tipicità di queste situazioni porta l’ordinamento a lasciare alla giurisprudenza di rilevarne la caratteristica. Si è detto che viene giudicato abnorme “*l’atto che si discosta non solo dalle previsioni di determinate norme, ma anche dall’intero sistema organico della legge e dai poteri dell’organo che lo ha posto in essere, si da prospettarsi come atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo, o anche l’atto che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, venga compiuto al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste.*”

Ora, al di fuori di queste ipotesi fuori dalla nostra realtà, se il “presunto creditore” ottiene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo una provvisoria esecutorietà OTTIENE UN TITOLO.

#### TITOLO CHE DUNQUE ESISTE.

Se su quella base il medesimo promuove una o più azioni esecutive egli non fa altro che agire **legittimamente** per ottenere coattivamente quello che l’ingiunto dovrebbe riconoscere spontaneamente e invece rifiuta di fare. Va da sé che nessun danno si profila a difesa dell’esecutato – quand’anche l’azione venisse meno per revoca o cancellazione del titolo nei successivi fasi o gradi del giudizio, mancando nelle more la anti giuridicità della azione esecutiva in forza di titolo riconosciuto dall’ordinamento e vagliato dal Giudice della opposizione.

Il nostro ordinamento dispone e prevede che l’esecuzione forzata può aver luogo in base ai provvedimenti cui la legge attribuisce efficacia esecutiva (art. 474, primo comma, c.p.c.), indipendentemente dalla circostanza che si tratta di provvedimenti impugnati o impugnabili: infatti nel vigente sistema vige il principio che sul piano oggettivo il concetto di titolo esecutivo non coincide con quello di provvedimento definitivo di condanna (cfr Cass. 25.02.1994 n. 1935).

Tutta la questione introdotta dall’attrice Essedi verte intorno al presunto passaggio in giudicato della sentenza n. 1319/00 del Tribunale di Treviso e,

conseguentemente, sull'inesistenza di un qualsiasi pagamento indebito collegato alla stessa e che ha fondato, invece, la richiesta e l'emissione del decreto ingiuntivo n.1347/09 del Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Conegliano.

Questo si tradurrebbe, secondo l'attrice, in un provvedimento di concessione del decreto ingiuntivo e della provvisoria esecutorietà talmente errato, talmente abnorme, da essere inesistente!

È del tutto legittimo – da parte del debitore opponente – confidare in una revisione della decisione - ordinanza (per l'appunto provvisoria), tanto in sede di sentenza destinata a decidere sulla opposizione quanto, in caso di esito negativo, nei gradi successivi.

**Epperò l'attore – come rappresentato in giudizio - non può fingere di credere che nella ipotesi della totale inesistenza del titolo medesimo o del credito incorporato in esso possa rientrare un riesame delle ragioni che hanno portato il giudice ad attribuire efficacia esecutiva alla ingiunzione.** Ancorchè in via provvisoria.

Absolutamente inconferenti le massime giurisprudenziali dedotte a sostegno della propria tesi dall'attrice alla quale, evidentemente, continua a sfuggire la differenza tra “inesistenza del titolo” e la contestazione quanto alla “opportunità o giustizia del medesimo”.

Precisa il Tribunale di Monza in una pronuncia del 6.6.05 che *“Qualora sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un titolo giudiziale, la parte intimata ha a disposizione sia il rimedio dell'opposizione a precetto, sia quello dell'impugnazione e la scelta tra i due mezzi va compiuta secondo la regola per cui, ove l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione, nonché i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre vanno fatte valere ex art. 615 c.p.c. le ragioni che si traducono nella mancanza del titolo; pertanto, le doglianze proposte da parte opponente, che attengono alla presunta inesistenza del soggetto soccombente della sentenza del Giudice di Pace in oggetto ovvero alla estraneità dell'opponente al rapporto obbligatorio di cui alla citata sentenza, dovevano essere proposte davanti al giudice della causa di merito, ovvero fatte valere con l'impugnazione avverso tale sentenza, in quanto il giudice dell'opposizione a precetto si deve attenere a quanto risultante dal dispositivo, il quale reca come legittimato passivo l'opponente; ne consegue che l'opposizione a precetto va rigettata.”*

Le questioni dedotte da parte attrice devono dunque essere oggetto del giudizio di

merito conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo. E' quella l'unica e la sola sede deputata e legittima ad ogni valutazione quanto alla portata e/o all'interpretazione del contenuto dell'art. 393 c.p.c., come già ampiamente dedotto in comparsa conclusionale qui richiamandosi tali costanti e uniformi pronunce<sup>1</sup>.

Nel caso di specie non si tratta certo di inesistenza del titolo:

- 1) il decreto ingiuntivo azionato esecutivamente è stato emesso dal Giudice della sezione distaccata del Tribunale di Conegliano e non ha vizi formali di sorta;
- lo stesso è stato oggetto di valutazione da parte del giudice al quale è stato chiesto e al quale, nella narrativa del ricorso, è stata esattamente esposta e motivata la richiesta di condanna ex indebito oggettivo della Essedi Studio;
- l'odierna parte attrice ha potuto motivare in sede di opposizione a decreto ingiuntivo tutte quelle doglianze che, a suo dire, fondano l'opposizione stessa e legittimano la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- infine, il giudice dell'opposizione ha ritenuto di non condividere le ragioni dell'opposizione concedendo dapprima la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo e successivamente rigettando l'opposizione.

Non c'era e non c'è tra le contestazioni mosse dall'appellata alcun fondato motivo di opposizione ex art. 615 cpc.

Quanto alla parte finale di questo argomento, con sprezzo con qualsiasi esigenza di

---

<sup>1</sup> *Quando l'esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso; pertanto, nel caso in cui il titolo sia costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, la nullità del provvedimento, in quanto emesso nei confronti di un soggetto inesistente, deve esser fatta valere con l'opposizione tardiva al decreto medesimo, se del caso in via di surroga del soggetto direttamente legittimato, ovvero con l'opposizione di terzo ex art.404, primo comma, cod. proc. civ. (Rigetta, Trib. Roma, 15/01/2008) Cass. civ., Sez. III, 13/11/2009, n. 24027*

Cass. civ., Sez. III, 30/11/2005, n. 26089

*In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso. (Nella specie, relativa ad ordinanza presidenziale attributiva di un assegno di mantenimento al coniuge separato, avverso la quale era stata proposta opposizione all'esecuzione perché priva di motivazione e soggetta ad "actio nullitatis", la S.C. ha affermato il principio di cui sopra escludendo che il vizio denunziato costituisca motivo di nullità originaria). Nello stesso senso Trib. Palermo, Sez. IV, 14/10/2010: Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di*

coerenza argomentativa, l'appellante va a valorizzare la pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione pretendendo di affermare che essendo ancora viva l'azione esecutiva della sentenza n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso mediante il pignoramento di quote societarie del sig. Andreon Francesco avanti il Tribunale di Udine, questo starebbe a significare che tale titolo ha ancora effetti e quindi la sentenza non sarebbe stata spazzata via dalle disposizioni dell'art. 393 cpc.

Questo argomento meriterebbe un capitolo a parte, però davanti al giudice penale. Non è accettabile che, anche a livello di discussione giuridica, si arrivi a dichiarare di conservare un pignoramento nonostante il debito sia stato integralmente saldato e il *solvens* stia addirittura attendendo, peraltro inutilmente vista l'insolvenza di fatto della Essedi, di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.

Invece, in forza di argomenti raccapriccianti la Essedi Studio sta contrastando ed impedendo la liberazione di quanto anni fa ha pignorato, cosa che senza pudore ha ricordato anche in questa sede, ulteriormente ed illegittimamente pregiudicando il creditore.

Non solo. E' francamente discutibile e sgradevole che quegli stessi argomenti utilizzati per sostenere il mantenimento in vita dell'azione esecutiva siano qui addirittura utilizzati *a contrariis* a dimostrazione e fondamento dell'asserito principio della permanenza degli effetti in capo alla sentenza.

\* \* \*

#### **Sul punto numero 4 "legittimazione ad agire della Andreon Arredamenti srl"**

A sentire la tesi dell'appellante la Andreon Arredamenti srl si sarebbe "...abusivamente ed illegittimamente insinuata nella vicenda processuale e sostanziale in essere tra le due controparti originarie, arrivando a sostituirsi all'unico e solo titolare del diritto sostanziale sotteso, il sig. Francesco Andreon, chiedendo al suo posto l'emissione del decreto ingiuntivo, avanti il tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano". Questa deduzione, secondo l'appellante, sarebbe corroborata da numerosa giurisprudenza, "sia di merito che di legittimità", peccato che le numerose pronunce parlino del principio assolutamente preclaro che il difetto di legittimazione attiva (e passiva) sia rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. A questo occorre aggiungere il non (trascurabile) dettaglio, laddove sussista e non certo in questo caso, che della legittimazione attiva non può essere discusso nel giudizio di esecuzione del titolo, qual è il presente, ma piuttosto

---

*merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo.*

è argomento del giudizio di merito di formazione di quel titolo.

Sul punto la sentenza impugnata è stata precisa e assolutamente corretta laddove ha rilevato che "... la giurisprudenza anche recentemente ha ribadito il principio esondo cui sono inammissibili nel giudizio di opposizione all'esecuzione le eccezioni fondate su circostanze di diritto o di fatto anteriori alla formazione del titolo esecutivo, potendo essere proposte esclusivamente le eccezioni fondate su eventi successivi a tale formazione (cfr Cass. 5381/2013) e dunque prosegue la sentenza *"alla luce di tali principi giurisprudenziali, pertanto, nella ipotesi come quella di specie in cui è già iniziata l'esecuzione, presupposti necessari perché possa essere riconosciuto un interesse in capo al debitore ad agire ex art. 615 cpc sono le circostanze che nelle more del procedimento esecutivo siano sopravvenuti fatti che abbiano determinato il venire meno della provvisoria esecutorietà del DI ovvero che ricorrano elementi da cui dedurre la inesistenza giuridica del titolo. In realtà, dalla documentazione in atti non emerge alcuno di questi presupposti, essendosi la Essede Studio limitata ad eccepire la carenza di legittimazione ad agire in sede monitoria .. omissis ... è evidente, quindi, che in mancanza dei presupposti di cui sopra, allo stato, non esiste alcun interesse in capo al debitore a proporre opposizione ex art. 615 cpc. Potendo essere il suo diritto già interamente soddisfatto a seguito della pronuncia in sede di opposizione alla ingiunzione."* (pag. 5 della sentenza impugnata).

In ogni pur ritenendo, per quanto sopra, che il motivo non possa essere addotto e qui oggetto di valutazione e dunque in questa sede inammissibile solo per scrupolo di patrocinio si osserva come lo stesso sia altresì infondato.

La Andreon Arredamenti srl ha pagato quanto portato nella sentenza n. del Tribunale di Treviso e per la mancata riassunzione dunque essendo comunque venuta meno la ragione per cui il pagamento è stato fatto dunque verificatsai un'ipotesi di indebito oggettivo, la stessa ha la legittimazione ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato<sup>2</sup>.

Sul punto richiamiamo quanto si è già detto in relazione alla pronuncia di merito nella deputata sede di opposizione al decreto ingiuntivo 1347/09 del Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Conegliano.

\* \* \*

---

<sup>2</sup> Ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 01/08/1991, n. 8477 *"Nell'ipotesi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c. c. il pagamento dell'indebito determina il sorgere di un'obbligazione a carico dell'accipiens e nei confronti del solvens per il solo fatto della sua esecuzione ed indipendentemente dalla relazione corrente tra quest'ultimo e il rapporto obbligatorio che col pagamento egli intendeva estinguere..."* ;

**Sul punto numero 5 “riconoscimento di debito da parte dell'esecutata”.**

Non è agevole collegare il titolo apposto dall'appellante alle argomentazioni addotte. Pare di individuare una ragione di doglianza sul fatto che a pagare sia stata la Andreon Arredamenti srl ma che l'allora creditrice Essedi sas “*tuttavia... nell'accettare i pagamenti nell'ottemperanza della richiamata sentenza di primo grado, lo imputava espressamente al Sig. Andreon non certo alla Andreon Arredamenti srl*”.

Di tale diversa “imputazione”, dice controparte, ci sarebbe traccia anche nel giudizio di Cassazione (doc. 25 del fascicolo di primo grado di parte Essedi).

Si contrappone.

Innanzitutto il collegamento tra il pagamento e il ricorso per Cassazione è piuttosto ardito, visto che il pagamento avviene successivamente e indipendentemente dalla proposizione del ricorso stesso. In quest'ultimo atto si contrastava con successo una cattiva opinione della Corte d'Appello circa l'ammissibilità dell'appello stesso. L' Andreon Arredamenti srl, invece, interveniva a pagare l'allora credito della società Essedi sas, portato nella sentenza di primo grado n.1319/2000 del Tribunale di Treviso, riesumata dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, non solo come parte terza ex art. 1180 cc ma di fatto come conferitaria della ditta individuale Andreon Francesco.

Crediamo che sia argomento piuttosto debole quello per cui nel ricevere il pagamento la Essedi lo avrebbe imputato come ricevuto da Andreon Francesco.

Qui si fa una certa confusione tra quella che è l'imputazione di pagamento ex art. 1193 e ss c.c. che come noto si riferisce all'ipotesi di “*..chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona*”, ma non ha nulla a che vedere con l'ipotesi dell'art. 1180 cc “*adempimento del terzo*” dove non è prevista alcuna facoltà di scelta del “pagatore” salva la facoltà di rifiutare l'adempimento, ovviamente nel caso non esercitata, e a condizione che vi sia un interesse all'adempimento del debitore originario.

\* \* \*

Allo stato, la ditta Andreon Arredamenti così

**conclude**

voglia questa Ecc.ma Corte ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione rigettata

**in via preliminare:** respingersi la domanda di sospensione della provvisoria

esecutorietà della sentenza impugnata mancando qualsiasi traccia di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora*, questo anche solo considerando che la condanna portata in sentenza porta solo spese legali di modesta entità che l'appellante non pagherà mai. In questo senso si invoca una adeguata misura sanzionatoria per l'uso improvvido dell'istanza di sospensiva.

**nel merito:** rigettare integralmente l'appello e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata n. 849/13 del Tribunale di Treviso.

Con integrale vittoria di spese e onorari professionali anche del grado d'appello.

**In via istruttoria**

Si deposita:

1. copia sentenza n. 84/13 del Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Conegliano;
2. copia provvedimento Corte d'Appello RG 1839/13;
3. copia sentenza Corte d'Appello RG 2684/12.


Si allega

1. atto di citazione d'appello notificato;
2. fascicolo di primo grado con atti e documenti.

Con osservanza.

Treviso, 26.05.14

Avv. Giovanni Bonotto



Avv. Emanuela Bottega

